



Pubblicata all'Albo Pretorio il

Trasmessa ai Capigruppo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 9 Del 23-01-19

OGGETTO: I.U.C. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E TARIFFARIO E MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 13:00, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Di Donato Francesco	SINDACO	P
Oddis Monica	VICE SINDACO	P
Cipriani Daniela	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Amico Marisa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Di Donato Francesco in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n°296 (cd. Legge finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si **intendono prorogate**;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 che fissa al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021;

Preso atto che il gettito della TARI sostituisce il gettito assicurato negli esercizi precedenti dal tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani;

Ricordato:

- che con delibera di G.C. n. 65 del 02/05/2014 è stato approvato il Piano finanziario e le tariffe TARI da applicare per l'esercizio finanziario 2014;
- che con delibera di G.C. n. 9 del 10 gennaio 2018 è stato adottato il Piano finanziario e le aliquote TARI da applicare per l'esercizio 2018;
- che con deliberazione di C.C. n. 18 del 22 maggio 2014, modificata con delibera di C.C. n. 27 del 20 aprile 2016 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della IUC;
- Che con la citata delibera n. 9 del 10 gennaio 2018 sono state apportate alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI ed in particolare sono stati modificati gli art. 33 comma 3 e 16 comma 3;

Preso atto che:

- **il regolamento per l'applicazione della IUC all'art. 6 testualmente recita:**

Comma 1. Il Comune e il Soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedono, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per TASI e TARI.

Comma 2. Nella impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione per il tributo TASI, lo stesso dovrà comunque essere versato dal contribuente entro i termini di scadenza stabiliti dal presente regolamento.

Comma 3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

- il regolamento per l'applicazione della IUC componente **TARI all'art. 10** testualmente recita:

comma 2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri;

Ritenuto dover modificare il regolamento per l'applicazione della IUC, per la parte relativa alla componente TARI, approvato con deliberazione di C.C: n. 18 del 22 maggio 2014 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 27/2016 e n. 9/2018;

Visto il Piano Economico relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani per l'esercizio 2019, predisposto ai sensi dell'art. 1, commi dal 639 a 705, della legge 147/2013, per un costo complessivo del servizio pari ad euro 738.886,13;

Visto il Piano che determina le tariffe da applicare ai fini della TARI per il 2019;

Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145 " Legge di Bilancio per l'esercizio 2019 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore II – Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI PROPORRE al Consiglio Comunale:

1.Di modificare il regolamento della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2014 e ss.mm.ii., come di seguito:

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

Comma 1. Il Comune e il Soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedono, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI.

Comma 2. Abrogato

Comma 3. Abrogato

L'art. 10, comma 2, è sostituito dal seguente:

Comma 2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

Nel caso di sottotetti e/o seminterrati la superficie calpestabile va determinata calcolando le aree con altezza pari o superiori a 1,5 mt.

2.L'approvazione del Piano economico finanziario del servizio, per l'esercizio 2019, relativamente alla TARI;

3.L'approvazione delle tariffe della TARI per l'esercizio 2019 che prevedono una sostanziale invarianza del gettito, determinato in Euro 738.886,13.

Infine, con separata unanime votazione

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Dott. Francesco Di Donato

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Marisa D'Amico

SI ATTESTA:

[] La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza esito di osservazioni o opposizioni di sorta.

Roccaraso, li

IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

In data 23-01-19

[] per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutiva, successivi alla pubblicazione di cui sopra.

Roccaraso, li

F.to Dott.ssa D'Amico Marisa

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roccaraso, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
